

Codice A1816A

D.D. 16 luglio 2019, n. 2454

**R.D.523/1904 - Polizia Idraulica n. 6308. Autorizzazione idraulica alla realizzazione di lavori di manutenzione idraulica alle opere di presa del Consorzio d'Irrigazione Canale Brobbio - Pesio nei torrenti Colla, Brobbio, Pesio, Pogliola, Branzola e Senestrera nei comuni di Beinette, Mondovi, Pianfei e Villanova Mondovi. Richiedente: Consorzio d'Irrigazione Canale Brobbio - Pesio - Mondovi (CN)**

In data 27/06/2019, il Consorzio d'Irrigazione Canale Brobbio - Pesio, con sede in Mondovì, via G.B. Cottolengo,13, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione dei lavori di manutenzione idraulica alle seguenti opere di presa mediante movimentazione del materiale in alveo:

- 1 opera di presa sul torrente Colla in comune di Beinette
- 1 opera di presa sul torrente Brobbio in comune di Beinette
- 1 opera di presa sul torrente Pesio nei comuni di Pianfei e Mondovì
- 1 opera di presa sul torrente Pogliola nei comuni di Villanova Mondovì, Mondovì e Pianfei
- 2 opere di presa sul torrente Branzola in comune di Mondovì
- 1 opera di presa sul torrente Senestrera in comune di Mondovì

Si ritiene che per tali lavori, ai sensi del regolamento regionale n.14/R/2004 e s.m.i, non debba essere corrisposto alcun canone e che non sia necessario formalizzare un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte del richiedente delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'ing. Stefano Santero in base ai quali sono previsti i lavori di manutenzione idraulica da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n.523 del 25/07/1904 tramite rimozione del materiale litoide accumulato a monte delle opere di presa sopra elencate e sistemazione al piede delle traverse stesse.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico dei torrenti Colla, Brobbio, Pesio, Pogliola, Branzola e Senestrera.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- Visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n 523/904;
- Visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- Visto l'art. 89 del D.P.R. n. 616/1977;
- Vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- Vista la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- Vista la L.R. n. 40/1998 e s.m.i;
- Visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- Visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- Viste le LL.RR. n. 20/2002 e 12/2004;

- Visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.
- Visto l'art.42 del T.U. n.1775 del 11/12/1933;
- Visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008;

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Consorzio d'Irrigazione Canale Brobbio - Pesio, con sede in Mondovì, via G.B. Cottolengo 13, ad eseguire i lavori di manutenzione idraulica alle opere di presa sui torrenti Colla, Brobbio, Pesio, Pogliola, Branzola e Senestrera, nei comuni di Beinette, Mondovì, Pianfei e Villanova Mondovì, indicate nel preambolo, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) i lavori di manutenzione idraulica dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- 2) le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- 3) non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
- 4) durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d'acqua;
- 5) i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno) con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, entro il termine di scadenza, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- 6) il committente dei lavori dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
- 7) l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del loro profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo);
- 8) il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia degli 'alvei che delle sponde, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- 9) questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico dei corsi d'acqua interessati;
- 10) l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- 11) il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;

12) il soggetto autorizzato all'esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell'art. 12 della L.R. n.37 del 29/12/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione Provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
Dott.For. Elio PULZONI

I FUNZIONARI ESTENSORI  
geol. Maria Grazia Gallo  
dott.agr. Walter Bessone